



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 171 della Giunta Comunale

Oggetto: **INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA A FAVORE DI EOLO SPA: CONCESSIONE IN LOCAZIONE STRUTTURA PER L'OSPITALITÀ E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO**

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** mese di **dicembre** alle ore **14:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	Sindaco	Presente
DALLAVO MAURO	Vice Sindaco	Presente
BAGGIA MASSIMO	Assessore	Presente
BASSO MARUSCA	Assessore	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA A FAVORE DI EOLO SPA: CONCESSIONE IN LOCAZIONE STRUTTURA PER L'OSPITALITÀ E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Malé in data 08.07.2020 ha ricevuto da EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475, possibile parte conduttrice, una richiesta finalizzata a vedersi riconosciuta l'ospitalità, su di un palo d'illuminazione del campo sportivo, idonea per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici a servizio e potenziamento della rete internet.

Dato atto come l'alternarsi di due amministrazioni così come la necessità di trovare la convergenza su alcuni contenuti del contratto proposto hanno consentito solo recentemente di addivenire alla loro definizione tanto da ritenere sussistere le condizioni per formalizzare la locazione di detta infrastruttura comunale.

Evidenziato come il Comune di Malé, cercando di contemperare le esigenze di tutela della salute con la necessità concorrente di limitare quel divario nella fruizione dei servizi digitali proprio di chi risiede nelle periferie Italiane, ha sempre sostenuto dette richieste così come intende fare in questo caso vero che l'emergenza sanitaria da COVID 19 da un lato ha reso più importante la possibilità di collegarsi in remoto con il mondo e, per altro verso, ha reso più instabili e meno efficace le coperture oggi garantite dai vari operatori che si sono visti lievitare a dismisura le connessioni da parte di studenti, lavoratori, imprenditoria.

Che la richiedente è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici che intende servirsi di postazioni in proprietà di questo Ente per installare tutte le apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei soli propri segnali radioelettrici assicurando che le installazioni non possono risultare nocive e comunque procederà in tal senso al preventivo ottenimento e certificazione del rispetto dei valori limite oggi consentiti e previsti in materia di inquinamento elettromagnetico.

Convenuto per questo, nelle forme ivi evidenziate, di concedere in locazione a EOLO S.p.A. per complessivi anni 6 decorrenti dal 1 maggio 2021 l'ospitalità sul traliccio comunale indicato in allegato al contratto, a'sensi della vigente normativa.

Convenuto di approvare per questo il contratto allegato al presente atto tanto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione del documento allegato, con rinvio, per quanto qui non espresso alla documentazione comunque in atti.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 ed in particolare gli artt. 17, 19 e 39, nonché l'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, il prezzo e la durata, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione per accettazione di sua copia.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di concedere in locazione attiva, per quanto esposto in premessa, a EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475 il bene costituito da palo d'illuminazione del campo sportivo p.ed. 495 in C.C. Malé, idonea per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici rete internet, per complessivi 6 anni a partire dalla data di inizio loro installazione e comunque con decorrenza 1 maggio 2021, secondo lo schema contrattuale, che allegato al presente atto, qui si approva ad ogni effetto unitamente a relativa planimetria.
2. Di approvare per le predette finalità lo schema contrattuale allegato, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione.
3. Di accertare in entrata al capitolo di bilancio indicato sempre in appresso l'importo di €. 854,00.- su base annua, pari a complessivi € 4.270,00.-.

soggetto			FCDE - si/no	
EOLO S.p.A.			NO	
importo	bilancio	esigibilità	accertamento	codice accertamento
854,00	2020-2022	2021	29185	331/2020
854,00	2020-2022	2022	29185	331/2020
854,00	2020-2022	2023	29185	331/2020
854,00	2020-2022	2024	29185	331/2020
854,00	2020-2022	2025	29185	331/2020
capitolo e descrizione				
<i>30100.03.0009550000 - CAP 9550/0 - FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI</i>				
conto finanziario e descrizione				
P.Fin. E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali				

4. Di riconoscere che le spese di registrazione sono da porre a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.

5. Di incaricare il Segretario Comunale della definizione dei costi riferiti a rimborsi spese nonché quelli inerenti alla registrazione dell'atto, impegnando Eolo S.p.a. all'assunzione dei relativi provvedimenti attuativi.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA A FAVORE DI EOLO SPA: CONCESSIONE IN LOCAZIONE STRUTTURA PER L'OSPITALITÀ E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 22 dicembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 22 dicembre 2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 22.12.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **28/12/2020** al giorno **07/01/2021**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva il 08/01/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 08/01/2021

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 07/07/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele